

Atto Costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "B-hop"

Il giorno 04 (quattro), del mese di maggio dell'anno 2018 in Roma, Via Giovanni Angelini n. 16, Cap 00149, alle ore 18,30, si sono riuniti i seguenti signori:

1. Bocci Filippo, nato a Roma [redacted];
2. Caiffa Patrizia, nata a Roma [redacted];
3. Colombi Cristiano, nato a Roma [redacted];
4. De Bonis Maria Ilaria, nata a Roma [redacted];
5. Falcone Fabrizio, nato a Roma [redacted];
6. Felli Rinaldo, nato a Roma [redacted];
7. Perrone Nicola, nato a Roma il 06/03/1958 e residente a Collevocchio (RI) in Via San Valentino n.37/A, C.F PRRNCL58C06H5010;

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

È costituita, ai sensi della Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, e nel rispetto del D.Lgs. n.117/2017, tra i Signori *di cui sopra* l'Associazione di promozione sociale denominata "B-hop", il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 2

- L'associazione ha sede in Roma, in Via Giovanni Angelini n. 16.

Articolo 3

OGGETTO

-L'associazione, che non ha fini di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, ha come scopo le seguenti attività di interesse generale:

Articolo 4 Statuto - Principi ispiratori, finalità e attività

B-hop è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con

prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

B-hop nasce dalla volontà di sfidare tutte le crisi che attanagliano il mondo moderno: economica, sociale, ecologica, etica, valoriale, con fiducia, creatività e solidarietà, in modo positivo e alternativo al sistema dominante e al pensiero unico. Per renderle concreta opportunità di cambiamento, a partire dagli associati. Cambiare noi stessi e, di conseguenza, la realtà intorno a noi, valorizzando i talenti di ciascuno.

B-hop ha lo scopo di vivere e raccontare un benessere autentico fuori dalle logiche consumistiche e competitive, una qualità di vita migliore: ricca, spirituale e profonda, curiosa di nuove scoperte, sempre in evoluzione.

Alla base c'è tutto il pensiero e la pratica di un modello di sviluppo sostenibile, con stili di vita fondati sulle relazioni e sull'economia della condivisione e della sobrietà, sulla decrescita, sulla responsabilità collettiva e la contaminazione dei saperi. Una società che rispetti la terra e tutti i suoi abitanti, le diversità, che cerchi la Bellezza in tutte le sue forme, dalla natura alla cultura all'arte. Identificando lo spazio di libertà all'interno dei principi e valori che contraddistinguono B-Hop.

Dall'esperienza concreta dei componenti di **B-hop**, si è arrivati alla convinzione che il mondo è in continuo mutamento, come la vita stessa. L'idea fondante della Bellezza, in questo approccio, diventa energia di cambiamento e forza che dà fiducia e muove verso l'azione. Ciò che differenzia B-hop è l'integrazione tra lo spazio interiore di crescita e consapevolezza e l'azione sociale e collettiva

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, spettacoli, rassegne teatrali o cinematografiche, festival, mostre, realizzazione di ricerche di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettera i) del D.Lgs. n.117/2017;
- b) realizzare una "testata" web magazine, o qualsiasi altra forma di informazione e comunicazione stampata o web (campagne di comunicazione sociale, servizi editoriali e pubblicazioni di libri e riviste, testate giornalistiche, siti internet, social media e web marketing) che veicoli gli obiettivi dell'associazione. B-hop è informazione e vita costruttiva e positiva;
- c) realizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e altre azioni di formazione in ambiti diversi, di cui all'articolo 5 lettera d) del D.Lgs. n.117/2017;
- d) promuovere l'agricoltura naturale, dei prodotti della filiera e l'agricoltura biologica e sostenibile, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e

- al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 5 lettera e) del D.Lgs. n.117/2017;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, progetti eco-sostenibili, e alle attività di cui all'articolo 5 lettera f) del D.Lgs. n.117/2017;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, viaggi consapevoli e incontro tra culture, visite guidate e turismo sostenibile, di cui all'articolo 5 lettera k) del D.Lgs. n.117/2017;
 - g) "B-hop" promuove servizi, o ogni altro tipo di attività, che sostenga in particolare:
 - realizzazione di stili di vita sostenibili, alternativi o low cost;
 - esperienze di cambiamento, altreconomie;
 - buenvivir e vita sana;
 - varie forme di spiritualità, psicologia e filosofia, nuove scienze e conoscenze;
 - tecniche del benessere - massaggi, yoga, costellazioni familiari, aura soma, ecc. - o anche psicoterapia, counseling e tutte le attività che riguardano il mondo olistico;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5 lettera l) del D.Lgs. n.117/2017;
 - i) realizzare la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'articolo 5 lettera v) del D.Lgs. n.117/2017;
 - j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'articolo 5 lettera w) del D.Lgs. n.117/2017;
 - k) compiere azioni di promozione sociale per stabilire rapporti e buone relazioni personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, anche a livello di territorio;
 - l) promuovere scambi internazionali nell'ottica di una paritaria collaborazione tra persone di altre associazioni, Enti pubblici o privati, gruppi;
 - m) realizzare programmi con ed a favore dei cittadini immigrati, sia nei luoghi di arrivo, come pure nelle loro comunità di origine o di rientro, secondo il valore dell'accoglienza;
 - n) promuovere l'insegnamento delle lingue e delle culture al fine di una migliore conoscenza tra i popoli e in particolare della lingua e cultura italiana sia in Italia per gli stranieri, sia in altri paesi dove l'associazione intende operare;
 - o) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche in situazioni di emergenze per calamità naturali,

guerre, insicurezza alimentare, sanitaria, sociale, portando positività e bellezza;

p) promozione delle molteplici forme di economia solidale, dell'artigianato e dei mestieri, servizi di prossimità ai cittadini, all'infanzia, ai giovani, alla terza età, ai migranti e alle fasce marginali;

q) curare la gestione di strutture e servizi, in Italia o in altri Paesi, per la realizzazione di programmi e per diffondere una cultura solidale di integrazione delle fasce di popolazione in condizioni di disagio o di ogni altra tematica che rientri tra le finalità dell'associazione.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti pubblici o privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle Associazioni di Promozione Sociale e sugli Enti del Terzo Settore, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi elencati nel presente Statuto.

Articolo 4

- L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5

- L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo svolgimento di attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.

Articolo 6

- I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, **il Consiglio Direttivo sia composto da n.5 (cinque) membri** e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: Nicola Perrone.

Consiglieri:

Patrizia Caiffa,

Maria Ilaria De Bonis,

**Fabrizio Falcone,
Rinaldo Felli.**

Articolo 7)

- Tutti i neominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei Soci.

Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente sono le seguenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 Statuto

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 Statuto

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito di:

- a) approvare il programma dell'associazione presentato dal Consiglio Direttivo;
- b) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11 Statuto

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di maggio. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati con audio e video.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione via mail, o raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione al sito dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo mail, fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12 Statuto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13 Statuto

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 60% per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da una persona presente e nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 Statuto

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto dai membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente od occasionale; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15 Statuto

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, e può nominare delegati su specifiche materie. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Il Consiglio Direttivo può cooptare due membri esterni tra i soci.

Articolo 16 Statuto

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a 2 membri sia soci sia non soci.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17 Statuto

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo mail PEC, lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 Statuto

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19 Statuto

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Compete altresì al Presidente il potere di firma bancaria. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un delegato tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 20 Statuto. Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno o si realizzino le condizioni della legge sulla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. n.117/2017, in numero di tre, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

Articolo 9

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Articolo 10

SOCI

Articolo 5 Statuto - Soci

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti, Organizzazioni, Cooperative, gruppi che condividono le finalità, accettano il presente Statuto e si impegnano a diffondere e realizzare le attività dell'associazione stessa. Enti, Organizzazioni, Cooperative e gruppi saranno rappresentati da una persona da loro designata.

Ogni iscritto si impegna a versare annualmente una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio dovrà essere richiesta dall'interessato o dal legale rappresentante di Enti, Organizzazioni, Cooperative, persona giuridica, mediante domanda scritta, contenente le motivazioni e i requisiti sopra indicati, inviata al Consiglio Direttivo. Sull'ammissione deciderà il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

L'adesione alla associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Si decade dallo status di socio per dimissioni, comportamento incompatibile, ostile o dannoso nei confronti dell'Associazione e/o delle sue finalità, per omesso versamento della quota sociale non giustificato e per inattività protrattesi per un anno, dopo una delibera del Consiglio Direttivo con voto della maggioranza dei presenti.

Le quote sono intrasferibili.

I soci recedenti o esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6 Statuto - Soci onorari e amici sostenitori

È prevista la nomina di soci "onorari" perché scelti tra le persone non socie che si sono distinte per la realizzazione concreta di attività significative in ambiti comuni a quelli di B-HOP. Tale decisione sarà presa dal Consiglio Direttivo, ma non comporterà diversi diritti degli stessi rispetto agli altri soci.

È prevista inoltre la figura dell'amico sostenitore: persona fisica o giuridica che, pur non essendo socio all'associazione, coopera in alcune iniziative specifiche, con una donazione o con una quota, o assumendo un impegno volontario concreto.

Articolo 7 Statuto

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 11

Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione

SCIoglIMENTO

Articolo 23 Statuto

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o di volontariato oppure onlus operanti in identico o analogo settore, oppure secondo il D.Lgs. n.117/2017.

Articolo 12

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell'ordine:

Roma, 4 maggio 2018

Bocci Filippo

Caiffa Patrizia.....

Colombi Cristiano.....

De Bonis Maria Ilaria.....

Falcone Fabrizio.....

Felli Rinaldo.....

Perrone Nicola.....

Allegato A

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
B-hop**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi della legge 383 del 7/12/2000, l'associazione di promozione sociale denominata **B-hop** che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, in particolare perseguendo valori di bellezza, fiducia, crescita interiore, consapevolezza, azione sociale e culturale, affiancati da una informazione indipendente e positiva che opera tramite il giornalismo costruttivo, sempre come promozione sociale.

Articolo 2 – Sede e caratteristiche generali

L'associazione ha sede in Roma, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, ricorrendo ai propri associati, e nel rispetto delle leggi vigenti.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4 - Principi ispiratori, finalità e attività

B-hop è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

B-hop nasce dalla volontà di **sfidare tutte le crisi che attanagliano il mondo moderno: economica, sociale, ecologica, etica, valoriale, con fiducia, creatività e solidarietà, in modo positivo e alternativo al sistema dominante e al pensiero unico. Per renderle concreta opportunità di cambiamento, a partire dagli associati.** Cambiare noi stessi e, di conseguenza, la realtà intorno a noi, valorizzando i talenti di ciascuno.

B-hop ha lo scopo di vivere e raccontare **un benessere autentico fuori dalle logiche consumistiche e competitive, una qualità di vita migliore: ricca, spirituale e profonda, curiosa di nuove scoperte, sempre in evoluzione.**

Alla base c'è tutto il pensiero e la pratica di un modello di sviluppo sostenibile, con stili di vita fondati sulle relazioni e sull'economia della condivisione e della sobrietà, sulla decrescita, sulla responsabilità collettiva e la contaminazione dei saperi. Una società che rispetti la terra e tutti i suoi

abitanti, le diversità, che cerchi la Bellezza in tutte le sue forme, dalla natura alla cultura all'arte. Identificando lo spazio di libertà all'interno dei principi e valori che contraddistinguono B-Hop. Dall'esperienza concreta dei componenti di **B-hop**, si è arrivati alla convinzione che il mondo è in continuo mutamento, come la vita stessa. L'idea fondante della Bellezza, in questo approccio, diventa energia di cambiamento e forza che dà fiducia e muove verso l'azione. Ciò che differenzia B-hop è l'integrazione tra lo spazio interiore di crescita e consapevolezza e l'azione sociale e collettiva **Per perseguire gli scopi sociali l'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:**

- r) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, spettacoli, rassegne teatrali o cinematografiche, festival, mostre, realizzazione di ricerche di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettera i) del D.Lgs. n.117/2017;
- s) realizzare una "testata" web magazine, o qualsiasi altra forma di informazione e comunicazione stampata o web (campagne di comunicazione sociale, servizi editoriali e pubblicazioni di libri e riviste, testate giornalistiche, siti internet, social media e web marketing) che veicoli gli obiettivi dell'associazione. B-hop è informazione e vita costruttiva e positiva;
- t) realizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e altre azioni di formazione in ambiti diversi, di cui all'articolo 5 lettera d) del D.Lgs. n.117/2017;
- u) promuovere l'agricoltura naturale, dei prodotti della filiera e l'agricoltura biologica e sostenibile, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 5 lettera e) del D.Lgs. n.117/2017;
- v) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, progetti eco-sostenibili, e alle attività di cui all'articolo 5 lettera f) del D.Lgs. n.117/2017;
- w) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, viaggi consapevoli e incontro tra culture, visite guidate e turismo sostenibile, di cui all'articolo 5 lettera k) del D.Lgs. n.117/2017;
- x) "B-hop" promuove servizi, o ogni altro tipo di attività, che sostenga in particolare:
 - realizzazione di stili di vita sostenibili, alternativi o low cost;
 - esperienze di cambiamento, altre economie;
 - buenvivir e vita sana;
 - varie forme di spiritualità, psicologia e filosofia, nuove scienze e conoscenze;
 - tecniche del benessere - massaggi, yoga, costellazioni familiari, aura soma, ecc. - o anche psicoterapia, counseling e tutte le attività che riguardano il mondo olistico;
- y) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5 lettera l) del D.Lgs. n.117/2017;
- z) realizzare la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'articolo 5 lettera v) del D.Lgs. n.117/2017;
- aa) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'articolo 5 lettera w) del D.Lgs. n.117/2017;

- bb) compiere azioni di promozione sociale per stabilire rapporti e buone relazioni personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, anche a livello di territorio;
- cc) promuovere scambi internazionali nell'ottica di una paritaria collaborazione tra persone di altre associazioni, Enti pubblici o privati, gruppi;
- dd) realizzare programmi con ed a favore dei cittadini immigrati, sia nei luoghi di arrivo, come pure nelle loro comunità di origine o di rientro, secondo il valore dell'accoglienza;
- ee) promuovere l'insegnamento delle lingue e delle culture al fine di una migliore conoscenza tra i popoli e in particolare della lingua e cultura italiana sia in Italia per gli stranieri, sia in altri paesi dove l'associazione intende operare;
- ff) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche in situazioni di emergenze per calamità naturali, guerre, insicurezza alimentare, sanitaria, sociale, portando positività e bellezza;
- gg) promozione delle molteplici forme di economia solidale, dell'artigianato e dei mestieri, servizi di prossimità ai cittadini, all'infanzia, ai giovani, alla terza età, ai migranti e alle fasce marginali;
- hh) curare la gestione di strutture e servizi, in Italia o in altri Paesi, per la realizzazione di programmi e per diffondere una cultura solidale di integrazione delle fasce di popolazione in condizioni di disagio o di ogni altra tematica che rientri tra le finalità dell'associazione.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti pubblici o privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle Associazioni di Promozione Sociale e sugli Enti del Terzo Settore, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi elencati nel presente Statuto.

SOCI

Articolo 5 - Soci

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti, Organizzazioni, Cooperative, gruppi che condividono le finalità, accettano il presente Statuto e si impegnano a diffondere e realizzare le attività dell'associazione stessa. Enti, Organizzazioni, Cooperative e gruppi saranno rappresentati da una persona da loro designata.

Ogni iscritto si impegna a versare annualmente una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio dovrà essere richiesta dall'interessato o dal legale rappresentante di Enti, Organizzazioni, Cooperative, persona giuridica, mediante domanda scritta, contenente le motivazioni e i requisiti sopra indicati, inviata al Consiglio Direttivo. Sull'ammissione deciderà il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

L'adesione alla associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Si decade dallo status di socio per dimissioni, comportamento incompatibile, ostile o dannoso nei confronti dell'Associazione e/o delle sue finalità, per omesso versamento della quota sociale non giustificato e per inattività protrattesi per un anno, dopo una delibera del Consiglio Direttivo con voto della maggioranza dei presenti.

Le quote sono intrasferibili.

I soci recedenti o esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6 - Soci onorari e amici sostenitori

È prevista la nomina di soci "onorari" perché scelti tra le persone non socie che si sono distinte per la realizzazione concreta di attività significative in ambiti comuni a quelli di B-HOP. Tale decisione sarà presa dal Consiglio Direttivo, ma non comporterà diversi diritti degli stessi rispetto agli altri soci.

È prevista inoltre la figura dell'amico sostenitore: persona fisica o giuridica che, pur non essendo socio all'associazione, coopera in alcune iniziative specifiche, con una donazione o con una quota, o assumendo un impegno volontario concreto.

Articolo 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali versate dai soci – annue - stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, corsi, servizi e iniziative);
- d) da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, amici sostenitori, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate al proprio finanziamento, ad esempio feste, cene sociali e sottoscrizioni anche a premi;
- j) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) da entrate derivanti dalla possibilità di accedere a finanziamenti e linee di credito.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, eredità, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito di:

- d) approvare il programma dell'associazione presentato dal Consiglio Direttivo;
- e) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- f) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di maggio. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati con audio e video.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione via mail, o raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione al sito dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo mail, fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 60% per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da una persona presente e nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto dai membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente od occasionale; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, e può nominare delegati su specifiche materie. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Il Consiglio Direttivo può cooptare due membri esterni tra i soci.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a 2 membri sia soci sia non soci.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo mail PEC, lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Compete altresì al Presidente il potere di firma bancaria. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un delegato tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno o si realizzino le condizioni della legge sulla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. n.117/2017, in numero di

tre, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

Articolo 21 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22 – Certificazione dei Bilanci

I conti e i bilanci dell'associazione sono certificati annualmente da professionisti revisori contabili iscritti all'apposito Albo ogni qual volta l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo richiedano e, in ogni caso, in tutti i casi in cui sia obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente sul Terzo Settore, D.Lgs. n.117/2017. La nomina del revisore è fatta dall'Assemblea.

SCIoglimento

Articolo 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o di volontariato oppure onlus operanti in identico o analogo settore, oppure secondo il D.Lgs. n.117/2017.

NORME FINALI

Articolo 24

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.